

N. R.G. 2/2016



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione civile e fallimentare

Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Arturo	PICCIOTTO	Presidente
dott. Riccardo	MERLUZZI	Giudice
dott. Daniele	VENIER	Giudice rel.

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo di

Reparto 7 S.r.l. in liquidazione, con sede in Trieste, via Caboto 19/10 (P.I. 01150260329), in persona del liquidatore e legale rappresentante rag. Roberto Zanco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Fruttarolo e Francesco Pecile

letti gli atti;

a scioglimento della riserva di cui al verbale;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesso:

- che con ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6 L.F. depositato il 14.5.2016 Reparto 7 S.r.l. in liquidazione chiedeva la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, II e III co. L.F.;

- che, entro il termine concesso e poi prorogato, la società depositava in data 21.11.2016 domanda di concordato preventivo liquidatorio ex art. 161 L.F.;

visto il decreto dd. 16.12.2016 con cui il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, nominando Commissario Giudiziale il dott. Roberto Bussani;

visto il successivo decreto dd. 3.5.2017 con cui, a seguito di modifica alla proposta concordataria, il Tribunale confermava l'ammissione alla procedura concordataria, disponendo, con separato decreto, l'apertura di un procedimento competitivo ai sensi dell'art. 163 *bis* L.F. per la ricerca di interessati all'acquisto del ramo d'azienda della debitrice, conclusosi in data 13.6.2017 con



l'aggiudicazione in via provvisoria, all'offerente, già individuato nel piano, Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo a r.l., e con previsione della stipulazione del contratto di vendita entro e non oltre venti giorni dall'omologa;

rilevato che, svoltasi in data 19.9.2017 l'adunanza dei creditori e raccolti i voti pervenuti nei venti giorni successivi, la proposta concordataria ha ricevuto il voto favorevole dei creditori chirografari rappresentanti il 54,94 % della classe 1 e il 71,95% della classe 2 dei crediti complessivamente ammessi al voto, ed è stata quindi fissata udienza ex art. 180, I co. L.F.;

visto il motivato parere favorevole del Commissario Giudiziale depositato in data 1.12.2017;

rilevato che non sono state proposte opposizioni e che quindi il Tribunale è chiamato a verificare *"la regolarità della procedura e l'esito della votazione"* (art. 180, III co. L.F.);

considerato, quanto al primo profilo:

- che va ribadita la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della procedura, già valutati nel decreto dd. 3.5.2017;

- che, come evidenziato dal Commissario Giudiziale nel proprio parere favorevole, non sono emersi in seguito elementi che inducano a modificare il giudizio di fattibilità del piano;

- che il decreto dd. 27.10.2017 di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti è stato comunicato alla debitrice e al P.M., pubblicato a norma dell'art. 17 L.F., e notificato, ritualmente e in tempo utile a consentire la costituzione in giudizio nel termine prescritto dal secondo comma dell'art. 180 L.F., al Commissario Giudiziale e al solo creditore che ha espresso voto negativo (Marchetti Livio) e quindi da considerarsi dissenziente ai fini dell'integrazione del contraddittorio; richiamato, in secondo luogo, quanto già sopra esposto circa l'esito della votazione;

ritenuta quindi la sussistenza delle condizioni per l'omologa del concordato preventivo;

considerato altresì che, trattandosi di concordato con cessione dei beni con espressa previsione di una fase liquidatoria, va nominato in conformità a quanto espressamente previsto nel piano approvato dai creditori, un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 182 L.F., individuato - nella memoria dd. 12.12.2016 depositata dalla debitrice a seguito della richiesta di chiarimenti formulata con decreto dd. 28.11.2016 e quindi anteriormente all'ammissione al concordato - nel rag. Roberto Zanco, liquidatore della società, soggetto in possesso del requisito di carattere soggettivo e professionale di cui all'art. 28, I co. lett. a) L.F., il quale ha dichiarato di intendere limitare la



richiesta di compenso a un importo significativamente inferiore a quello liquidabile ai sensi dell'art. 5, III co. D.M. 30/2012, e nei cui confronti, come confermato dal Commissario Giudiziale, non appaiono ravvisabili, in considerazione della natura e del contenuto dell'attività liquidatoria, profili di conflitto di interesse;

P.Q.M.

visti gli artt. 180 ss. L.F.

- omologa il concordato preventivo di **Reparto 7 S.r.l. in liquidazione**, con sede in Trieste, via Caboto 19/10 (P.I. 01150260329);

- nomina quale liquidatore giudiziale il rag. Roberto Zanco, con studio in Trieste;

- nomina quali componenti del comitato dei creditori:

a) Studio Verni - Visentin

b) Battaglio S.p.a.

c) Servizi Unione Commercianti Trieste

- dispone che il liquidatore giudiziale si attenga alle seguenti disposizioni:

1) il liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;

2) il liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in ogni caso, mediante applicazione degli articoli da 105-108 *ter* L.F. in quanto compatibili, previa acquisizione in ogni caso dell'autorizzazione del comitato dei creditori ed invio di informativa, almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto, al giudice delegato;

3) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, dando al contempo informazione al giudice delegato;

4) il liquidatore richiederà il parere del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;



- 5) il liquidatore procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;
- 6) il liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo ai sensi dell'art. 33, V co., primo, secondo e terzo periodo L.F., e ne comunicherà copia a mezzo pec al commissario giudiziale, il quale a sua volta lo comunicherà ai creditori a norma dell'art. 171, II co. L.F.;
- 7) il liquidatore terrà informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, e, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;
- 8) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;
- 9) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal giudice delegato;
- 10) il liquidatore provvederà a predisporre un primo piano di riparto parziale entro trenta giorni dall'incasso delle somme derivanti dal prossimo riparto previsto nella procedura di concordato preventivo di Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli soc. coop., e a ripartire quindi tra i creditori le ulteriori somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti secondo l'ordine previsto nella proposta omologata e in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del comitato dei creditori, dando nel contempo informazione al giudice delegato;
- 11) il liquidatore provvederà, per i pagamenti di eventuali crediti contestati e per i pagamenti destinati a creditori irreperibili, a depositare i relativi importi in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso istituto di credito scelto dallo stesso liquidatore alle condizioni assicurate per i depositi disposti dal tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato, il quale ultimo svincolerà le somme così depositate, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;



12) ultimate le operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F.;

- dispone altresì che il commissario giudiziale:

a) sorvegli lo svolgimento della liquidazione e tenga informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

b) informi, in caso di rilevanti inadempimenti, i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;

- riserva al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento;

- dispone la pubblicazione a norma dell'art. 17 L.F. del presente decreto, non soggetto a gravame ai sensi dell'art. 180, III co. L.F.

Si comunichi alla società debitrice e al commissario giudiziale, il quale provvederà a dare notizia del presente decreto ai creditori.

Trieste, 15.12.2017.

Il Giudice estensore

dott. Daniele Venier

Il Presidente

dott. Arturo Picciotto

